

Il nuovo Codice delle Assicurazioni e il cosiddetto risarcimento diretto

di Alberto Scardino

Con il primo gennaio di questo anno è entrato in vigore parte del nuovo Codice delle Assicurazioni Private, approvato con Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005.

Esso presenta degli aspetti interessanti e anche innovativi, ma evidenzia altresì alcune sviste e contraddizioni che hanno fatto parlare, anche fondatamente, di profili di incostituzionalità, sui quali più di tanto non intendo soffermarmi in questa circostanza.

Il legislatore ha attribuito all'ISVAP la facoltà di emanare numerosi regolamenti applicativi ed esecutivi della legge stessa, senza fissarne rigorosamente i limiti nel rispetto della delega attribuita al Governo dal Parlamento, che così viene ad essere parzialmente esautorato della sua funzione legislativa, di fatto trasferita molto genericamente e generosamente ad un istituto creato per la vigilanza sulle assicurazioni private, che in questi ultimi tempi ha già mostrato particolare, e forse eccessivo, entusiasmo nella gestione e interpretazione delle disposizioni in materia, sostituendosi ed anticipando di fatto il legislatore anche su argomenti di grossa rilevanza, che poi sono stati trasfusi nello stesso Codice delle Assicurazioni.

Premesso quanto sopra e, senza aver la pretesa di effettuare una dettagliata disamina dell'intero Codice, desidero qui evidenziarne alcuni aspetti.

È stato escluso dal novero dei terzi (evidentemente per i danni a cose) il convivente *more uxorio*, equiparandolo di fatto al coniuge non separato ed attribuendo a queste unioni un certo riconoscimento giuridico. E ancora è stata riproposta nella sua interezza la disposizione dell'art. 5 della legge n. 57/01 – già all'esame della Corte Costituzionale per presunta (e molto probabile) illegittimità –, che, anche per il caso di danno "biologico", prevede l'obbligo per il danneggiato di comunicare sempre e comunque all'impresa assicuratrice l'entità del suo reddito, laddove – dopo le recenti sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale – tale voce di danno è tornata ad essere una componente del danno non

patrimoniale e pertanto assolutamente sganciata da qualsiasi riferimento reddituale. Sono state confermate le disposizioni della Legge n. 57/2001, che fissano al 9% il limite delle lesioni da micro-permanente e non si è ritenuto di armonizzare tale norma ai criteri adottati – per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – dal Decreto Legislativo n. 38 del 28 febbraio 2000 e dal successivo Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000. Si è ritenuta inoperante la copertura assicurativa per il caso di circolazione del veicolo avvenuta contro la volontà degli aventi diritto, senza precisare in modo chiaro e inequivocabile che per circolazione "*prohibente domino*" deve intendersi anche quella conseguente a furto del mezzo – quantunque l'art. 122 del Codice preveda che "*l'assicurazione non ha effetto ... a partire dal giorno successivo alla denuncia (di furto???) presentata all'autorità di pubblica sicurezza*" – ed è stato trasferito l'onere del risarcimento dei sinistri avvenuti in tali circostanze al F.G.V.S. Ebbene, fino ad ora, l'attuale costante orientamento della magistratura ha sempre sistematicamente sostenuto che il furto del veicolo

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ via web sul sito www.assinews.it

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ via fax al numero 0434.20645

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



Abbonamento annuale alla rivista cartacea

- Compagnie, Banche **150,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **110,00 euro**



Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)

- Compagnie, Banche **180,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **140,00 euro**

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it